

Società di capitali

# Estinzione di società e rapporti attivi pendenti: riflessioni sulla scorta della recente giurisprudenza della Suprema Corte

Cassazione Civile, Sez. III, 26 agosto 2014, n. 18250 - Pres. Salmè - Est. De Stefano - P.M. Finocchi Ghersi (parz. conf.) - B.Q.P. c. Cooperativa L'Azienda 2000 A RL

*Società - Estinzione - Liquidazione - Effetti - Rapporti attivi pendenti - Rinuncia - Valutazione fattuale - Non sindacabile in Cassazione*

*(Cod. civ. art. 2495 e 2545 septiesdecies; D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, art. 4)*

**In ipotesi di società estinta, l'interpretazione circa l'effettiva rinuncia a elementi attivi del patrimonio che, benché conosciuti, non siano stati presi in considerazione dalla società e dagli organi che hanno proceduto alla liquidazione, impinge nella valutazione di elementi di fatto che è sottratta al sindacato di legittimità, se non tempestivamente e compiutamente dedotta nelle fasi di merito dalla parte interessata (*massima non ufficiale*).**

## La Corte (*omissis*).

2. Va premesso che, essendo la sentenza impugnata stata pubblicata tra il 2.3.06 ed il 4.7.09, alla fattispecie continua ad applicarsi, nonostante la sua abrogazione (ed in virtù della disciplina transitoria di cui alla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 58, comma 5) l'art. 366-bis cod. proc. civ. e, di tale norma, l'interpretazione elaborata da questa Corte (Cass. 27 gennaio 2012, n. 1194; Cass. 24 luglio 2012, n. 12887; Cass. 8 febbraio 2013, n. 3079; Cass. 17 ottobre 2013, n. 23574).

3. Ciò posto, questi i termini della controversia sottoposta a questa Corte.

3.1. Il ricorrente B. articola due motivi.

Con il primo (di "violazione e falsa applicazione della L. n. 400 del 1975, art. 2; art. 2495 c.c. e art. 2545 septiesdecies c.c.; art. 2484 c.c., art. 2312 c.c., art. 1260 c.c., D.Lgs. n. 1577 del 1947, art. 26 con riferimento all'art. 360 c.c. sic."), egli censura la gravata sentenza, sostenendo l'indispensabilità di sottoporre anche la sopravvenienza attiva, in cui il credito definitivo per risarcimento danni doveva risolversi, allo speciale procedimento di liquidazione previsto per le cooperative (e volto a garantire il perseguimento dello scopo sociale mutualistico), quale presupposto di ogni eventuale atto di disposizione prò quota del diritto di comunione patrimoniale derivante da un rapporto sociale ormai estinto-

si. E conclude formulando quattro distinti quesiti di diritto, del seguente testuale tenore: A) Intervenuta l'estinzione della Cooperativa, con la conseguente cancellazione dal registro delle imprese in forza del provvedimento d'autorità adottato dall'organo di vigilanza, la sopravvenienza attiva, determinata da credito verso terzi, costituisce comunione prò indiviso tra i soci della Cooperativa tale da rendere necessario il procedimento di liquidazione della quota spettante ai sensi dell'art. 2545 septiesdecies c.c.? B) Verificatasi l'estinzione dell'ente Cooperativo è consentito ai soci apprendere e ripartire direttamente prò quota il credito verso terzi in difetto d'attuazione del procedimento disciplinante la liquidazione della comunione? C) Posto il principio e la disciplina della mutualità nelle Cooperative, nella liquidazione della quota i soci hanno diritto al solo ed esclusivo rimborso del capitale versato, dovendosi la parte residua devolversi a scopi di pubblica utilità, conformemente alle finalità mutualistiche ai sensi del D.Lgs. 15 dicembre 1947, n. 1577, art. 26? D) La cessione di credito effettuata ex art. 1260 c.c. contrasta con la norma imperativa di cui al D.Lgs. n. 1577 del 1947, art. 26? Con il secondo, di vizio motivazionale, egli pare contestare una carenza di motivazione in ordine all'assunto riparto prò quota del diritto di credito, pure accennando ad una revoca della cessione da parte di alcuni soci; ma

non formula alcun momento di sintesi o di riepilogo ai sensi del capoverso dell'art. 366-bis cod. proc. civ.

3.2. Il controricorrente P., ricostruiti i fatti a base della condanna conseguita in sede penale dalla cooperativa e negata la qualificazione di sopravvenienza attiva al risarcimento del danno morale (oltretutto spettante ai soci), tale da riattivare un qualunque procedimento di liquidazione:

- eccipisce, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per mancanza, sulla copia notificata, della procura speciale;

contesta l'ammissibilità dei motivi, sia per violazione dell'art. 366-bis cod. proc. civ., sia per l'adduzione di violazioni di legge mai prima dedotte;

nel merito, comunque, respinge la tesi della riapertura della procedura liquidativa di una società ormai irreversibilmente cancellata, ribadendo la spettanza ai singoli soci, in proporzione alle singole quote, delle sopravvenienze attive e cioè di tutte quelle poste dimenticate o scoperte dopo la cancellazione della società;

- con unico motivo di ricorso incidentale (rubricato "violazione e falsa applicazione di norme di diritto e nella specie dell'art. 92 c.p.c."), infine, si duole della disposta compensazione delle spese e formula il seguente quesito di diritto: se i motivi in ordine alla compensazione delle spese di lite devono essere esplicitamente indicati nella motivazione e che ciò non accade quando la compensazione si basi sul riferimento alla "fattispecie concreta nel suo complesso", in quanto tale formula è del tutto criptica e non consente il controllo sulla motivazione e sulla congruità delle ragioni poste dal giudice a fondamento della sua decisione.

4. Quanto alle preliminari eccezioni:

- va disattesa quella relativa alla carenza di procura speciale:

poiché sull'originale la procura sussiste e dalla relata di notifica risulta che quest'ultima è stata chiesta proprio da chi appare ivi nominato come difensore, non sussistono ragionevoli dubbi sulla preesistenza della stessa procura alla formazione dell'atto (Cass. 30 aprile 2009, n. 10115; Cass. 26 settembre 2006, n. 20817; in tal senso, sia pure quanto alla carenza di sottoscrizione sulla copia notificata e non della procura nel suo complesso, v. anche Cass. 11 marzo 2010, n. 5932; Cass. 15 gennaio 2007, n. 636);

- va invece accolta, sia pure limitatamente al secondo motivo, quella fondata sull'inosservanza dell'art. 366-bis cod. proc. civ.: è noto invero che, a corredo dei motivi di vizio motivazionale vanno formulati momenti di sintesi o di riepilogo, che devono consistere in uno specifico e separato passaggio espositivo del ricorso, il quale indichi in modo sintetico, evidente ed autonomo rispetto al tenore testuale del motivo, chiaramente il fatto controverso in riferimento al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, come pure - se non soprattutto - le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione (Cass. 18 luglio 2007, ord. n. 16002; Cass. Sez. Un., 1 ottobre 2007, n. 20603; Cass. 30 dicembre 2009, ord. n. 27680); ma, nella specie, nessun cd. quesito di

fatto, tanto meno articolato su tale rigorosa struttura, risulta formulato a corredo del secondo motivo.

5. Deve ora esaminarsi il primo motivo di ricorso principale, che investe il merito della controversia.

5.1. Giova al riguardo premettere, in punto di fatto, che è stato azionato esecutivamente, in data successiva alla cancellazione della società cooperativa, dall'ex amministratore ed anche quale ex socio o cessionario delle quote dei singoli ex soci, un credito risarcitorio della società in quanto tale (e non già dei soci, che non risultano avere separatamente ed individualmente intentato azione civile nel processo penale per i danni, derivanti dal medesimo reato, patiti in proprio); credito che era certamente (o doveva agevolmente essere) noto, benché non ancora esigibile, agli organi della società al momento della liquidazione (la cui procedura era stata iniziata con provvedimento del 25.2.04 e si era conclusa con la cancellazione del 23.3.04: vedi pag. 4 del ricorso), essendo recato da condanna del tribunale penale del 24.4.01, poi confermata in appello.

5.2. La questione è posta dal ricorrente principale esclusivamente in ordine alla successione dei singoli ex soci in un credito sociale non compreso nel bilancio di liquidazione perché costituente sopravvenienza attiva, se non previa e mediante riattivazione della procedura di liquidazione della società ed al fine di preservare il perseguimento delle finalità mutualistiche istituzionali; in altri termini, nel ricorso principale si prospetta, sia pure con ampie argomentazioni, la tesi che configura, quale unico ed indefettibile presupposto della successione pro quota dei soci alla società estinta per cancellazione, la riapertura della procedura di liquidazione speciale prevista per le cooperative anche per il credito per risarcimento danni, accertato definitivamente in tempo successivo alla cancellazione stessa.

Ma in questa ristretta - e sola ammissibile, per quanto si dirà - accezione, la doglianza è infondata.

5.3. A prescindere dalla circostanza che, nel ricorso, non vi è indicazione di quando la tesi della necessaria sottoposizione di una tale sopravvenienza attiva al regime di liquidazione di una società cooperativa anche dopo la sua cancellazione sia stata sottoposta, negli specifici ed esatti termini e con i riferimenti normativi puntualizzati in questa sede, al giudice del merito, così privando questa Corte della possibilità di valutare l'ammissibilità - per non novità - della connessa doglianza, va infatti osservato quanto segue.

Le Sezioni Unite di questa Corte (Cass. Sez. Un., 22 febbraio 2010, n. 4060), portando a compimento un processo ermeneutico già avviato all'indomani dell'entrata in vigore della riforma del diritto societario (v., sul punto, proprio Cass. 28 agosto 2006, n. 18618, posta dalla qui gravata sentenza a base della decisione), hanno statuito che la cancellazione dal registro delle imprese di una società di capitali determina l'immediata estinzione della stessa, indipendentemente dall'esaurimento dei rapporti giuridici ad essa facenti capo (sia pure specificando che gli effetti si producono, ove la cancellazione sia avvenuta prima del 1 gennaio 2004, soltanto a far tempo da tale data, coincidente con l'entrata

in vigore del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, art. 4, che, modificando l'art. 2495 c.c., comma 2, ha attribuito efficacia costitutiva alla cancellazione).

La conclusione è stata poi via via estesa a tutte le società, anche a quelle di persone (Cass. 15 ottobre 2008, n. 25192; Cass. 6 giugno 2012, n. 9110; Cass., ord. 4 gennaio 2013, n. 123; Cass. 6 novembre 2013, n. 24955; Cass. Sez. Un., 12 marzo 2013, n. 6070; Cass. Sez. Un., 13 maggio 2013, n. 11344): ma, soprattutto, è stata da subito affermata anche e proprio per le società cooperative (Cass. Sez. Un., 22 febbraio 2010, n. 4062).

La chiara tassatività di tale conclusione e la linearità delle argomentazioni che la sorreggono, complesse ma esaustive al punto da rendere sufficiente in questa sede un mero richiamo ad esse, è evidente; e non ha il Collegio alcun motivo di porre in discussione un orientamento siffatto, rispettoso della lettera della novella e della ratio legis del 2006.

5.4. Né eccezioni a tale conclusione possono certo ricavarsi dalla normativa in tema di liquidazione delle società cooperative.

Tale normativa:

con l'art. 2545-septiesdecies c.c., rimette all'autorità di vigilanza l'adozione di un provvedimento di scioglimento di quelle cooperative (e di quegli enti mutualistici) che non perseguano lo scopo mutualistico o non siano in condizione di raggiungere gli scopi per cui sono stati costituiti o che per due anni consecutivi non abbiano depositato il bilancio di esercizio o non abbiano compiuto atti di gestione, con contestuale nomina di uno o più commissari per il caso in cui debba farsi luogo a liquidazione;

- con la L. 17 luglio 1975, n. 400, art. 2 (recante "norme intese ad uniformare ed accelerare la procedura di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi"), espressamente invocato dal ricorrente, prevede la devoluzione delle attività di liquidazione all'autorità di vigilanza, senza la necessaria nomina di un commissario liquidatore, ma nei soli casi in cui manchino attività o pendenze attive;

con il D.Lgs.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577, art. 26, ratificato, con modificazioni dalla L. 2 aprile 1951, n. 302, prevede che, "agli effetti tributari si presume la sussistenza dei requisiti mutualistici quando negli statuti delle cooperative" sia contenuta, tra le altre, una clausola che preveda la "devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale dedotto soltanto il capitale versato e i dividendi eventualmente maturati - a scopi di pubblica utilità conformi allo spirito mutualistico";

- con la L. 31 gennaio 1992, n. 59, art. 11 (recante "Nuove norme in materia di società cooperative"), prevede l'obbligatoria devoluzione a speciali fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione del patrimonio residuo delle cooperative in liquidazione, dedotti il capitale versato e rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati.

Va poi notato che, con la L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 17, ha in via autentica interpretato la disciplina risultante dall'art. 26 D.Lgs. n. 1577 del 1947 e dalla L. n. 59 del 1992, art. 11 suddetti, nel senso che la sop-

pressione da parte di società cooperative o loro consorzi delle clausole di cui al predetto art. 26 comporta comunque per le stesse l'obbligo di devolvere il patrimonio effettivo in essere alla data della soppressione, dedotti il capitale versato e rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici di cui al citato art. 11, comma 5.

5.5. Si tratta, con tutta evidenza, di vincoli formali e sostanziali che riguardano il tempo in cui la società cooperativa è operante, vuoi espletando la sua ordinaria attività, vuoi attendendo la definizione, mediante il procedimento di liquidazione, di tutti i rapporti giuridici pendenti: in particolare, il rispetto di alcuni di quei vincoli è il presupposto per l'applicazione di un regime - ad esempio fiscale, come espressamente stabilisce il D.Lgs. n. 1577 del 1947, art. 26 - differenziato rispetto a quello delle ordinarie società commerciali; mentre altri tra quei vincoli orientano necessariamente la natura dell'attività sociale mediante imposizione di particolare destinazione dei proventi od utili e, quando questi sono ormai esclusi dall'avvio della procedura di liquidazione, dei risultati delle operazioni di questa.

Orbene, è evidente che tutti tali, pur sussistenti, vincoli operano appunto sul presupposto che l'attività sociale sia ancora tecnicamente possibile per la persistenza del soggetto societario cui si riferisce; ma, dinanzi all'irreversibilità dell'effetto estintivo, dovuta alla chiarezza della norma generale sopravvenuta, di cui al novellato art. 2495 cpv. cod. civ., quegli stessi vincoli non possono comportare la reviviscenza della società, neppure al limitato fine di regolare quegli sviluppi di quella che siano mancati, per qualunque causa, nella stessa fase liquidatoria.

In sostanza, la nuova complessiva impostazione dell'irreversibilità degli effetti della cancellazione della società cooperativa dal registro delle imprese - ed il perseguimento dei fini chiaramente enucleati dalle richiamate pronunzie delle Sezioni Unite di questa corte regolatrice - deve comportare, quale conseguenza necessaria, che i vincoli di destinazione delle attività sociali, pur indispensabili al conseguimento dello scopo mutualistico pendente societate, non sopravvivano all'estinzione della società stessa ed all'esaurimento della sua liquidazione, tanto che non può mai riattivarsi la procedura finalizzata a quest'ultima in ordine alle ragioni ivi non comprese e divenute liquide successivamente alla cancellazione dal registro delle imprese; impregiudicati - beninteso - i profili risarcitori nei confronti di chi abbia eventualmente dato luogo alla perdita, per i fondi suddetti, della disponibilità delle relative entrate.

Per il resto, qualunque società, anche se cooperativa, si estingue definitivamente con la cancellazione dal registro delle imprese, in dipendenza della sovrana valutazione legislativa del carattere costitutivo della relativa formalità; e l'impressione di un vincolo di destinazione agli eventuali elementi attivi risultanti in sede di liquidazione non può estendersi ad essi, se, per qualunque motivo, sono rimasti estranei a quest'ultima fino a dopo l'iscrizione nel registro delle imprese del provvedimento formale di cancellazione.

6. Non può rilevare l'autorità della ricostruzione, operata da Cass. Sez. Un., 12 marzo 2013, n. 6070, non tanto in punto di configurabilità di un fenomeno successorio sui generis a titolo universale per atto tra vivi dalla società ai suoi soci, in ipotesi di cancellazione della prima, quanto piuttosto in punto di sussistenza di una presunzione di volontario abbandono delle poste attive non considerate nella procedura di liquidazione.

6.1. La richiamata pronuncia ha infatti definitivamente consolidato la conclusione della successione universale tra società e soci, ma, quanto alle poste attive pretermesse, ha innovativamente elaborato la tesi di un vero e proprio effetto abdicativo - e quindi estintivo dei relativi crediti - allorché quegli elementi attivi del patrimonio, benché conosciuti, non siano stati presi in considerazione dalla società e dagli organi che hanno provveduto alla liquidazione:

comprendendovi, oltre le mere pretese, anche quei diritti di credito i quali, oltre che controversi, non fossero neppure liquidi, tanto che solo un'attività ulteriore da parte del liquidatore - per lo più consistente nell'esercizio o nella coltivazione di un'apposita azione giudiziaria - avrebbe potuto condurre a renderli utilmente considerabili nel riparto tra i soci dopo il soddisfacimento dei debiti sociali.

La ricordata pronuncia ha argomentato che, in una simile situazione, la scelta del liquidatore di procedere senz'altro alla cancellazione della società dal registro, senza prima svolgere alcuna attività volta a far accertare il credito o farlo liquidare, potrebbe ragionevolmente essere interpretata come una manifestazione di volontà di rinunciare a quel credito (incerto o comunque illiquido), privilegiando una più rapida conclusione del procedimento estintivo.

Ma ha pure precisato come ad opposta conclusione possa giungersi ove si tratti di un bene o di un diritto che, se fossero stati conosciuti o comunque non trascurati al tempo della liquidazione, in quel bilancio avrebbero dovuto senz'altro figurare, e che sarebbero perciò stati suscettibili di ripartizione tra i soci (al netto dei debiti): in tal caso, esclusa l'interpretazione abdicativa della cancellazione, si darebbe luogo ad una successione nella ragione di credito in regime di contitolarità o di comunione indivisa, dovendo tornare ad essere direttamente imputabile a coloro, che della società venuta ormai irreversibilmente meno costituivano il sostrato personale, la titolarità dei beni o diritti residui o sopravvenuti.

6.2. Tali termini della controversia, benché sottoposti a questa Corte con la memoria ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civ. del ricorrente principale, non sono mai stati sottoposti al giudice del merito o svolti dinanzi a lui, sicché la questione, impostata in riferimento a tale sviluppo interpretativo sulle conseguenze dell'irreversibilità degli effetti della cancellazione, è inammissibile, perché radicalmente nuova, nella presente sede di legittimità.

6.3. Né può rilevare, in contrario ed al fine di abilitare la parte che se avvantaggerebbe ad addurla come argomento difensivo, che l'interpretazione si sia affermata in virtù di una pronuncia delle Sezioni Unite successiva alla proposizione del ricorso: si tratta invero di uno svi-

luppo ermeneutico su di una norma sostanziale certamente nuova, quale l'art. 2495 cod. civ., ma affrontata dalle parti e dal giudice del merito esclusivamente sotto il diverso e più limitato angolo visuale della definitività o meno dell'effetto estintivo della società o dell'incidenza su di esso della finalità cooperativa, al fine della riattivazione della procedura di liquidazione.

Pertanto, non essendovi mai stato in precedenza un diverso od opposto orientamento ermeneutico (tanto essendo in radice escluso per la novità della norma) repentinamente ed inaspettatamente mutato e trattandosi inoltre di norma sostanziale e non processuale, non può la parte che se ne avvantaggerebbe vedersi restaurata alcuna facoltà processuale di allegazione della tesi nuova e mai neppure ipotizzata.

6.4. Né, infine, giova al ricorrente principale il pure consolidato orientamento di legittimità, per il quale è ben possibile, in ragione della funzione del giudizio di legittimità di garantire l'osservanza e l'uniforme interpretazione della legge, nonché per omologia con quanto prevede l'art. 384 cod. proc. civ., comma 2 che, nell'esercizio del potere di qualificazione in diritto dei fatti, la Corte di cassazione ritenga fondata la questione, sollevata dal ricorso, per una ragione giuridica diversa da quella specificamente indicata dalla parte, procedendo quindi ad individuarla d'ufficio, col solo limite che tale individuazione avvenga, sulla base dei fatti per come accertati nelle fasi di merito ed esposti nel ricorso per cassazione e nella stessa sentenza impugnata: occorre pur sempre che non sia necessario esperire ulteriori indagini di fatto e resta fermo che l'esercizio del potere di qualificazione non deve confliggere col principio del monopolio della parte nell'esercizio della domanda e delle eccezioni in senso stretto (Cass. 29 settembre 2005, n. 19132; Cass. 22 marzo 2007, n. 6935; Cass. 24 febbraio 2011, n. 4498; Cass., ord. 17 maggio 2011, n. 10841; Cass., ord. 14 febbraio 2014, n. 3437).

Ma l'interpretazione in senso abdicativo delle condotte degli organi liquidatori e dei soci stessi impinge proprio nella valutazione di elementi di fatto mai, sotto questa luce, esaminati dalle parti e dal giudice del merito: i quali tutti hanno discettato finora solo su questioni certamente connesse, ma ontologicamente diverse (necessità, per la successione pure addotta dei soci alla società, della previa riattivazione della procedura di liquidazione della cooperativa), visto che occorrerebbe ora interpretare una condotta dei soci e degli eventuali organi liquidatori, tenuta al momento della liquidazione della società, alla stregua di un ulteriore orientamento ermeneutico, per di più francamente innovativo e che si sarebbe consolidato soltanto di lì a qualche anno, di una disciplina inoltre entrata in vigore da poche settimane.

6.5. Conclusivamente, il primo motivo di ricorso principale, come limitato alle questioni giuridiche legittimamente esaminabili in questa sede, va rigettato.

7. Il ricorso incidentale, dal canto suo, è inammissibile. Il quesito non è pertinente, invero, alla ratio decidendi, ivi dolendosi il ricorrente incidentale dell'adozione, a giustificazione della disposta compensazione, di formula riferita alla "fattispecie concreta nel suo complesso",

che non si rinviene nella gravata sentenza. Infatti essa, come vi si legge al punto 8 (pag. 4), motiva espressamente in tali testuali termini: "attesa la soccombenza reciproca e la natura della lite sussistono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese di lite". Sono quindi diversi da quelli censurati i motivi di compensazione; ma la non pertinenza del quesito comporta l'inammissibilità del relativo motivo (per tutte, v.: Cass. Sez. Un., 18 novembre 2008, n. 21341; Cass., ord.

19 febbraio 2009, n. 4044; Cass. 28 settembre 2011, n. 19792; Cass. 21 dicembre 2011, n. 27901).

8. Infondati o inammissibili i motivi à sostegno del primo ed inammissibile quello à sostegno del secondo, il ricorso principale va rigettato e quello incidentale dichiarato inammissibile; e la soccombenza reciproca comporta la compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità. (omissis).

## IL COMMENTO

di Gianluca Cattani e Cristina Caggiano (\*)

La recentissima pronuncia in commento affronta, a poco più di un anno di distanza dalle tre sentenze gemelle delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione nn. 6070, 6071 e 6072 del 12 marzo 2013, l'annosa questione degli effetti che la cancellazione di una società dal registro delle imprese produce su eventuali rapporti attivi pendenti. A tal riguardo, può essere utile una ricostruzione dell'attuale orientamento prevalente e dei punti ancora oscuri, alla luce degli elementi che si possono evincere dalle indicazioni della più recente giurisprudenza di legittimità e di merito.

### 1. Gli effetti della cancellazione di una società di capitali dal registro delle imprese

Come noto, gli effetti della cancellazione di una società di capitali dal registro delle imprese sono stabiliti dall'art. 2495 c.c., come modificato in occasione della riforma del diritto societario introdotta con il D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 ed entrata in vigore il 1° gennaio 2004.

Ai sensi di tale articolo, anche nella versione antecedente alla riforma, una volta approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese. Il D.Lgs. n. 6 del 2003 ha, però, aggiunto delle precisazioni a tale disposizione, con l'intento di porre fine al dibattito apertosi in dottrina e in giurisprudenza circa gli effetti - estintivi o meno - della cancellazione di una società dal registro delle imprese. Nell'incipit del secondo comma dell'art. 2495 c.c. è stato dunque inserito un inciso ("ferma restando l'estinzione della società") con il quale il legislatore ha, per la prima volta, esplicitamente previsto che, a seguito della cancellazione di una società di capitali dal registro delle imprese, la stessa si estingue.

### 2. Gli effetti dell'estinzione della società sui rapporti pendenti

L'effetto estintivo discendente dalla cancellazione della società dal registro delle imprese a norma del nuovo art. 2495 c.c. reca inevitabilmente con sé l'interrogativo circa le conseguenze di tale estinzione sui rapporti giuridici non ancora esauriti e non contemplati in sede di liquidazione, perché trascurati (c.d. sopravvivenze) o perché sconosciuti (c.d. sopravvenienze).

Sul punto, per lungo tempo si è registrato un contrasto giurisprudenziale, all'interno della stessa Corte di Cassazione. Da un lato, in alcune decisioni si è sostenuto che l'estinzione non potesse ritenersi avvenuta in presenza di rapporti giuridici ancora da definire (1). Secondo altre sentenze, invece, l'art. 2495, nella nuova formulazione introdotta con la riforma del 2003, escluderebbe senz'altro che la semplice presenza di rapporti pendenti impedisca l'estinzione della società (2).

A dirimere questo contrasto sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con le sentenze nn. 4060, 4061 e 4062 del 22 febbraio 2010. Con tali sentenze, la Corte ha chiarito che il nuo-

(\*) Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima, alla valutazione di un referee.

(1) Cfr. Cass. Civ. sentt. 15 gennaio 2007, n. 646; 23 maggio 2006, n. 12114; 12 giugno 2000, n. 7972; 2 aprile 1999, n. 3221.

(2) Cfr. Cass. Civ. sentt. 15 ottobre 2008, n. 25192; 18 settembre 2007, n. 19347; 28 agosto 2006, n. 18618.

vo art. 2495 ha attribuito portata estintiva alla cancellazione delle società, incluse quelle di persone, dal registro delle imprese e che tale estinzione, per le società cancellate dal registro prima del 1° gennaio 2004, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 6 del 2003, deve intendersi avvenuta proprio in tale data. L'estinzione si verifica, secondo le medesime sentenze, anche in pendenza di rapporti giuridici facenti capo alla società estinta. In una successiva sentenza del medesimo anno, le Sezioni Unite hanno inoltre precisato che la "cancellazione della cancellazione" di una società dal registro delle imprese può essere deliberata solo quando il giudice ritenga che non ricorrano le condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione della cancellazione della società, e cioè ci si trovi in presenza di una vera e propria prosecuzione dell'attività da parte della società stessa (3).

Le sentenze sopra citate, peraltro, non hanno fugato ogni dubbio in relazione a sopravvivenze e sopravvenienze. Lo stesso art. 2495, nel prevedere che dalla cancellazione discenda l'estinzione della società, si occupa, come sopra anticipato, dei soli rapporti passivi, ossia dei debiti della società estinta. Di tali debiti, ai sensi del comma 2 dell'art. 2495, risponderanno i soci, nei limiti di quanto ricevuto dalla liquidazione, nonché i liquidatori, in caso di loro colpa nel mancato pagamento. Nulla dice l'articolo, invece, circa le modalità con cui i soci rispondano di tali debiti.

A tale silenzio normativo, ha supplito la giurisprudenza e, in particolare, la Corte di Cassazione, la quale ha affermato come in questo caso si instauri un rapporto di natura successoria, simile a quello tra *de cuius* e eredi, in forza del quale i soci rispondono per i debiti "trasmessi" dalla società estinta (4).

### 3. Rapporti attivi pendenti alla luce del recente orientamento della Cassazione

Venendo a quanto di maggiore interesse ai fini del presente lavoro, l'art. 2495 c.c. tace anche e soprattutto circa il trattamento da riservare a sopravvivenze e sopravvenienze attive. Sul punto la Suprema Corte di Cassazione è intervenuta con le tre sentenze "gemelle" nn. 6070, 6071 e 6072 del 12 marzo 2013, con le quali, ripartendo da quanto già espresso nelle precedenti sentenze sopra citate, sono stati sanciti ulteriori principi, previsti da tutte e

tre le sentenze con la medesima formulazione pur se poi applicati a casi diversi e con diversi risultati.

In primo luogo, con le sentenze in questione la Corte ha chiarito che, affinché possa richiedersi la "cancellazione della cancellazione" dal registro delle imprese, non è sufficiente la presenza di rapporti pendenti, attivi o passivi, essendo invece necessario che non ricorrano le condizioni per la cancellazione, ossia che la società abbia svolto un'attività anche dopo la sua cancellazione. In caso contrario, la stessa si sarà estinta e dei suoi debiti o crediti risponderanno o beneficeranno, rispettivamente, i soci della stessa, alle condizioni ulteriormente specificate nelle tre sentenze.

Le sentenze confermano, poi, la sussistenza di un meccanismo di tipo successorio tale per cui, in presenza di una società estinta, i relativi debiti rimasti insoddisfatti si trasferiscono in capo ai soci, come previsto dal comma 2 dell'art. 2495.

Il principio più innovativo espresso dalla Cassazione nelle tre sentenze, però, riguarda, come sopra annunciato, la sorte delle sopravvivenze e delle sopravvenienze attive in caso di cancellazione - ed estinzione - di una società: secondo la Corte, infatti, la circostanza che il liquidatore abbia preferito accelerare i tempi della liquidazione ed estinguere la società senza svolgere le attività necessarie per definire pendenze attive delle quali aveva contezza, o delle quali avrebbe potuto ragionevolmente avere contezza, può essere interpretata come una tacita manifestazione della volontà della società di rinunciare a tali pendenze.

Si noti, però, che la Suprema Corte applica tale principio alle sopravvivenze e alle sopravvenienze attive solo al ricorrere di determinate circostanze. La tacita manifestazione di rinuncia al credito discendente dalla scelta del liquidatore di procedere comunque alla liquidazione, nonostante tali possibili pendenze, sarebbe facilmente postulabile, per la Corte, con riferimento a "mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, cui ancora non corrisponda la possibilità d'individuare con sicurezza nel patrimonio sociale un diritto o un bene definito, onde un tal diritto o un tal bene non avrebbero neppure perciò potuto ragionevolmente essere iscritti nell'attivo del bilancio finale di liquidazione. Ad analoghe conclusioni può logicamente pervenirsi nel caso in cui un diritto di credito, oltre che magari controverso, non sia neppure liquido: di modo che solo un'attività ulteriore da parte del liquidatore - per lo più consistente nell'eserci-

(3) Cfr. Cass. Civ., SS.UU., 9 aprile 2010, n. 8426.

(4) Cfr. Cass. Civ., Sez. I, sent. 16 luglio 2010, n. 16758.

zio o nella coltivazione di un'apposita azione giudiziaria - avrebbe potuto condurre a renderlo liquido, in vista del riparto tra i soci dopo il soddisfacimento dei debiti sociali”.

Diverso sarebbe, invece, secondo le Sezioni Unite, il trattamento in presenza di beni o diritti “che, se fossero stati conosciuti o comunque non trascurati al tempo della liquidazione, in quel bilancio avrebbero dovuto senz'altro figurare, e che sarebbero perciò stati suscettibili di ripartizione tra i soci (al netto dei debiti)”. In tal caso, infatti, si assisterebbe a un fenomeno successorio analogo a quello che si realizza in presenza di debiti insoddisfatti della società estinta, con conseguente creazione di una comunione indivisa tra i soci (5).

Alla luce di quanto sopra, le mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e i diritti di credito ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione nel bilancio finale di liquidazione avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o stragiudiziale), sembrerebbero doversi intendere come rinunciati dalla società qualora il liquidatore proceda alla cancellazione della società senza aver previamente espletato tale attività ulteriore. Ciò perché, in tal caso, la rinuncia da parte della società a esercitare la pretesa impedirebbe la realizzazione del meccanismo “successorio” a favore dei soci dei relativi crediti (6).

Peraltro la Corte di Cassazione, nelle sentenze nn. 6070, 6071 e 6072 del 2013, benché sembri in generale interpretare la volontà di procedere alla cancellazione di una società come un atto incompatibile con la coltivazione e la definizione di mere pretese e di diritti di credito ancora incerti o illiquidi, che non potevano essere indicati nel bilancio finale salvo espletamento di un'ulteriore attività, non sembra poi aver approfondito un profilo che pure appare rilevante: se, cioè, in presenza di tali pretese e diritti, la conoscenza o conoscibilità degli stessi da parte del liquidatore sia oggetto di

presunzione relativa, che ammette la prova contraria, o se il giudice sia addirittura esonerato dal valutare la previa conoscenza o conoscibilità della pendenza attiva da parte del liquidatore, proprio in ragione del fatto che si tratti di una mera pretesa o di un diritto incerto o illiquido (7). A tal proposito, in assenza d'indicazioni chiare sul punto da parte della giurisprudenza esaminata, non può neppure escludersi che gravi sul debitore, anziché sui creditori, l'onere di provare la conoscenza o conoscibilità della pretesa o del diritto da parte degli organi liquidatori. La giurisprudenza di merito successiva alle tre pronunce della Cassazione ha talvolta ignorato il tema della contezza da parte del liquidatore della pendenza di determinati rapporti attivi. Ad esempio, è stato ritenuto che una società avesse rinunciato *tout court* a “una mera pretesa” a seguito della sua cancellazione dal registro delle imprese, senza che fosse neppure menzionata la conoscenza o la conoscibilità della pretesa stessa da parte del liquidatore (8). Non è mancato, però, tra i giudici di merito chi invece ha fatto cenno all'esistenza di una presunzione di fatto da vincere con la prova contraria (9).

#### 4. Cassazione Civile, Sez. III, 26 agosto 2014, n. 18250

In questo quadro d'incertezza interpretativa si inserisce la sentenza in commento, nella quale la Corte di Cassazione, seppure in un *obiterdictum*, sembra prendere in considerazione - come *discrimen* per valutare l'avvenuta rinuncia ad una pretesa o ad un diritto - proprio l'elemento della conoscenza di tale pretesa o diritto da parte degli organi liquidatori.

Il caso *de quo* ha ad oggetto un credito per risarcimento dei danni da reato liquidato in favore di una società cooperativa, cancellata dal registro delle imprese, all'esito di un giudizio penale in cui la

(5) Cfr. Cass. Civ., SS.UU., sentt. nn. 6070, 6071 e 6072 del 2013, cit., secondo cui “il subingresso dei soci nei debiti sociali [...] suggerisce immediatamente che anche nei rapporti attivi non definiti in sede di liquidazione del patrimonio sociale venga a determinarsi un analogo meccanismo successorio. Se l'esistenza dell'ente collettivo e l'autonomia patrimoniale che lo contraddistingue impediscono, pendente *societate*, di riferire ai soci la titolarità dei beni e dei diritti unificati dalla destinazione impressa loro dal vincolo societario, è ragionevole ipotizzare che, venuto meno tale vincolo, la titolarità dei beni e dei diritti residui o sopravvenuti torni ad essere direttamente imputabile a coloro che della società costituivano il sostrato personale. Il fatto che sia mancata la liquidazione di quei beni o di quei diritti, il cui valore economico sarebbe stato altrimenti ripartito tra i soci, comporta soltanto che, sparita la società, s'instauri

tra i soci medesimi, ai quali quei diritti o quei beni pertengono, un regime di contitolarità o di comunione indivisa, onde anche la relativa gestione seguirà il regime proprio della contitolarità o della comunione”.

(6) Un simile concetto era stato già affrontato dalla Sezione I della Suprema Corte con la citata sent. 16 luglio 2010, n. 16758.

(7) Si veda il successivo par. 6 per ulteriori riflessioni in merito.

(8) Cfr. Trib. Brescia, sent. 15 gennaio 2014. Nel caso in questione, la pretesa aveva ad oggetto l'illegittimità degli addebiti per interessi al tasso ultra - legale e usurario su conto corrente.

(9) Cfr. Trib. Bologna 30 aprile 2013.

società si era costituita parte civile. Dalla lettura della ricostruzione effettuata in sentenza, emerge che la cancellazione della società era avvenuta solo successivamente alla sentenza di condanna penale in primo grado, poi confermata in appello. Il credito risarcitorio era stato azionato con due precetti successivi alla cancellazione della società, contro cui l'esecutato aveva poi proposto opposizione: il primo precetto era stato intimato dalla società cancellata e il secondo era stato intimato dal cessionario del credito dei suoi ex soci. Il giudice di merito aveva accolto l'opposizione avverso il precetto intimato dalla società, in quanto estinta, ma aveva rigettato l'opposizione proposta avverso il precetto intimato dal cessionario del credito, negando la necessità che il credito in questione fosse contemplato nel bilancio, data la sua incertezza in punto di *an* e *quantum*, e statuendo che l'avvenuta estinzione della società aveva comportato la spettanza del credito *pro quota* ai singoli soci (10).

In primo luogo la Corte tiene a premettere all'esame della questione di diritto che il credito oggetto della causa "era certamente (o doveva agevolmente essere) noto, benché non ancora esigibile, agli organi della società al momento della liquidazione (la cui procedura era stata iniziata con provvedimento del 25.2.04 e si era conclusa con la cancellazione del 23.3.04: vedi pag. 4 del ricorso), essendo recato da condanna del tribunale penale del 24.4.01, poi confermata in appello".

La Corte, inoltre, prosegue illustrando come segue i principi espressi dalla citata decisione n. 6070 del 2013: "La richiamata pronuncia ha infatti definitivamente consolidato la conclusione della successione universale tra società e soci, ma, quanto alle poste attive pretermesse, ha innovativamente elaborato la tesi di un vero e proprio effetto abdicativo - e quindi estintivo dei relativi crediti - allorché quegli elementi attivi del patrimonio, benché conosciuti, non siano stati presi in considerazione dalla società e dagli organi che hanno provveduto alla liquidazione: comprendendovi, oltre le mere pretese, anche quei diritti di credito i quali, oltre che controversi, non fossero neppure liquidi, tanto che solo un'attività ulteriore da parte del liquidatore - per lo più consistente nell'esercizio o nella coltivazione di un'apposita azione giudiziaria - avrebbe potuto condurre a renderli utilmente

considerabili nel riparto tra i soci dopo il soddisfacimento dei debiti sociali".

La Corte di Cassazione sembra quindi attribuire rilevanza giuridica, ai fini della verifica della volontà abdicativa degli organi liquidatori, all'elemento della conoscenza o conoscibilità delle mere pretese e dei diritti controversi o illiquidi da parte di tali organi.

Quanto enunciato dalla Corte e sopra richiamato, peraltro, resta al livello di un *obiterdictum*: la decisione in commento si chiude, infatti, con il rigetto del ricorso principale - promosso dal debitore esecutato nei confronti della società cancellata e dei suoi ex soci - sulla base della considerazione che, per poter eventualmente interpretare in senso abdicativo la condotta tenuta dagli organi liquidatori e dai soci stessi al momento della liquidazione, sarebbe necessaria la valutazione di elementi di fatto mai esaminati dalle parti e dai giudici del merito sotto tale profilo, valutazione ritenuta dalla Corte di Cassazione come non effettuabile per la prima volta dinanzi al giudice di legittimità. Ciò tanto più considerato che il procedimento di merito si era svolto e concluso in periodo antecedente rispetto allo sviluppo di quell'orientamento giurisprudenziale alla luce del quale la volontà abdicativa dovrebbe essere valutata.

## 5. Legittimazione alla riscossione dei crediti non rinunciati dalla società estinta

Per quanto concerne i soggetti titolari di eventuali diritti di credito o pretese che non siano da ritenersi rinunciate alla luce dei principi sopra esposti, legittimati al relativo pagamento sono i soci della società estinta, in comunione indivisa tra loro, e non il liquidatore della società (11).

Con riguardo alle modalità di esercizio di tale legittimazione, peraltro, la Cassazione ha affrontato, anche in sentenze successive alle Sezioni Unite del marzo 2013, esclusivamente il tema della legittimazione processuale, qualificando come litisconsorzio necessario quello tra gli ex soci di una società estinta nel processo avente ad oggetto crediti della società nei confronti di terzi (12). La Cassazione ha ritenuto applicabile al caso di specie l'art. 110 c.p.c., che regola la successione nel processo per il caso in cui venga meno la parte che l'aveva pro-

(10) La sentenza di merito in questione risale al 2008 ed è quindi precedente rispetto alle succitate sentenze delle Sezioni Unite nn. 4060, 4061 e 4062 del 22 febbraio 2010, che hanno inaugurato l'attuale orientamento giurisprudenziale in materia di effetti della cancellazione.

(11) Ciò, da un punto di vista processuale, è stato oggetto di chiarimento da parte delle stesse sentt. nn. 6070, 6071 e 6072 del 2013.

(12) Cfr. Cass. Civ., Sez. V, 6 novembre 2013, n. 24955; Cass. Civ., Sez. II, 17 ottobre 2013, n. 23594; Cass. Civ., Sez. I,

mosso. Tuttavia, se è pacifica l'applicazione di tale principio nel caso d'instaurazione del procedimento, da parte della società estinta, prima della sua estinzione, in quanto in tal caso, effettivamente, si verificherebbe una successione nel processo ai sensi dell'art. 110 c.p.c., potrebbe destare perplessità l'applicazione dell'art. 110 c.p.c. a una controversia intrapresa, dopo l'estinzione della società, ad opera di uno solo degli ex soci (13). In tale ultimo caso, infatti, non sembra possibile riscontrare il venir meno di una parte del processo (non ancora iniziato all'epoca dell'estinzione della società).

Da un punto di vista sostanziale, invece, le Sezioni Unite del marzo 2013 si limitano a statuire che tra i soci s'instauri un regime di contitolarità o di comunione indivisa sui crediti o sui beni non rinunciati e che "anche la relativa gestione seguirà il regime proprio della contitolarità o della comunione". Non ci risultano sentenze di merito o di legittimità che, successivamente a tali pronunce, abbiano affrontato i temi, tra loro connessi, della legittimazione sostanziale a richiedere il pagamento del credito in contitolarità e degli effetti liberatori del pagamento effettuato dal debitore. Non può, pertanto, affermarsi *de plano* che il pagamento dell'intera somma fatto a un solo socio abbia l'effetto di liberare il debitore dall'adempimento nei confronti anche degli altri soci contitolari *pro indiviso* del diritto di credito.

Come noto, la possibilità per il singolo comunista di richiedere l'intero credito spettante alla comunione è stata affermata, in tema di comunione

ereditaria, dalla recente sentenza 16 aprile 2013, n. 9158, con la quale la Corte di Cassazione ha statuito che il singolo coerede può agire esecutivamente per l'intero credito ereditario riconosciuto da una sentenza che non ne preveda la titolarità pro quota, anche se tra coeredi non esiste un rapporto di solidarietà attiva per i crediti. Secondo la Suprema Corte, infatti, una volta accertata l'appartenenza di alcuni crediti alla comunione ereditaria, fino al suo scioglimento ogni coerede può agire in via individuale tanto per l'intero credito comune, quanto in proporzione alla propria quota ereditaria, poiché i crediti del *de cuius* rientrano nella comunione ereditaria senza che avvenga una ripartizione automatica. Analogo principio era stato già espresso dalle Sezioni Unite con la sentenza 28 novembre 2007, n. 24657, che, sulla scorta di norme, quali gli artt. 727, 757 e 760 c.c., dettate specificamente per la comunione ereditaria, ha escluso la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi, ferma la possibilità che il convenuto debitore ne chieda l'intervento in presenza di uno specifico interesse all'accertamento nei confronti di tutti della sussistenza o meno del credito. Secondo le Sezioni Unite del 2007, inoltre, al credito degli eredi non si applica l'art. 1314 c.c., in forza del quale, in presenza di più creditori di una prestazione divisibile (quale tipicamente è quella pecuniaria), se l'obbligazione non è solidale, ciascuno dei creditori può domandare il soddisfacimento del credito solo per la sua parte.

26 luglio 2013, n. 18137. Per alcune posizioni critiche della dottrina, cfr. M. Vanzetti, *Cancellazione delle società dal registro delle imprese e processi pendenti*, in *Giur. comm.*, 2013, n. 6, II, secondo cui la necessaria pluralità di contraddittori, conseguenza del litisconsorzio necessario, comporta due importanti conseguenze negative: l'elevato costo delle notificazioni e il fatto che un'eventuale condanna alle spese, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., del soggetto non colpito dall'evento interruttivo potrebbe risultare spropositata, posto che dovrebbe essere pronunciata in favore di ciascun singolo litisconsorte necessario vittorioso che si sia costituito in giudizio; C. Consolo - F. Godio, *Le Sezioni Unite sull'estinzione di società: la tutela creditoria "ritrovata" (o quasi)*, in *Corr. giur.*, 2013, n. 5, secondo cui "Le Sezioni Unite non si avvedono di un davvero grave ostacolo che tutt'ora sussiste, e che rischia di rendere poco servibile, in concreto, la soluzione da esse ricercata: quello della (intestazione e) notificazione del ricorso in riassunzione del processo interrotto a seguito dell'estinzione (ma analoghe considerazioni valgono anche per l'eventuale atto di impugnazione, che si è visto dovrà essere indirizzato - affermano le Sezioni Unite - agli ex soci, anche ove dell'estinzione dell'ente non sia stato dato atto nel precedente grado di giudizio). [...] Come, del resto, disincentivante è l'intera architettura del processo che così è stata delineata dal Legislatore: tutti gli ex soci, infatti, in quanto "successori universali" della società estinta, saranno litisconsorti necessari, e dovranno essere evocati in giudizio secondo ciò che si insegna sul rapporto tra gli artt. 299, 110 e

102 c.p.c. (la soluzione del litisconsorzio necessario, è tradizionale e coerente con l'idea che innanzitutto vada ristabilito il contraddittorio con chi prosegue la personalità del soggetto estinto [...]). [...] Tuttavia una espressa considerazione del problema, un "monito" al Legislatore, avrebbe potuto aiutare, se non altro a sottoporre alla attenzione di tutti questa gravissima impasse. Così non è stato, sicché non resta che attendere per vedere quali soluzione verranno prospettate al riguardo"; D. Longo, *Gli effetti processuali della cancellazione di società dal registro delle imprese*, in *Riv. dir. proc.*, 2013, n. 4-5, che osserva: "[...] premessa la difficoltà di rinvenire una soluzione a fronte di una incompleta disciplina legislativa e la comprensibile *ratio* che ha fondato la scelta del Supremo Collegio a favore della successione universale dei soci, tale conclusione appare eccessivamente limitativa del diritto alla tutela giurisdizionale. Essa si traduce in un costante litisconsorzio processuale di tutti i soci, di modo che a fronte di una domanda proposta contro una società e rispetto alla quale la parte abbia eventualmente conseguito una decisione favorevole, il comportamento volontario del liquidatore che cancelli la società nonostante la pendenza del processo costringe l'agente, a pena di estinzione, a riassumerlo entro un termine perentorio nei confronti dei soci, con un dispendio di tempi e soprattutto di costi, che assume proporzioni inaccettabili se i soci sono centinaia o addirittura migliaia".

(13) Sembra compiere quest'ultimo ragionamento Cass. Civ., Sez. V, 6 novembre 2013, n. 24955.

L'art. 1314 c.c. è stato, invece, ritenuto applicabile a un caso di co-intestazione di conto corrente, nel quale la Cassazione ha sancito che il singolo co-intestatario, non potendo agire anche per l'altro "perché la disciplina della comunione non gli consente di estendere il proprio diritto sulla cosa comune in danno dell'altro, può però disporre della sua quota ed esigerla, stante la divisibilità dell'obbligazione di danaro (art. 1314 cod. civ.)" (14).

Il principio espresso dalla Corte di Cassazione nelle sentenze n. 24567 del 2007 e n. 9158 del 2013 sopra citate con riferimento alla comunione ereditaria, principio che consentirebbe di ritenere legittimo il pagamento effettuato a uno solo dei contitolari del credito, non è di sicura applicazione al caso della comunione tra ex soci: il fenomeno successorio che, secondo le Sezioni Unite del 2013, si verifica in caso di trasmissione di rapporti attivi dalla società estinta ai soci e la conseguente comunione indivisa che ne deriva, infatti, non sembrano perfettamente sovrapponibili alla successione testamentaria e alla comunione ereditaria.

Va ricordato, peraltro, che anche in tema di condominio la giurisprudenza di legittimità ha talvolta statuito che ciascun condomino, sulla base della presunzione di consenso da parte degli altri condomini, può agire nell'interesse della cosa comune (chiedendo, ad esempio, il pagamento dell'intero canone di locazione del bene comune) (15). Anche i principi dettati in materia di condominio - e quindi di una particolare forma di comunione su beni immobili -, peraltro, appaiono difficilmente applicabili alla contitolarità di diritti di credito tra gli ex soci di una società estinta.

Se, come sembra, non fossero mutuabili analogicamente né i principi dettati in materia di comunione ereditaria né quelli dettati in materia di condominio, potrebbe concludersi che ciascun ex socio sia legittimato a chiedere - e il debitore sia legittimato a corrispondergli - soltanto la propria parte del credito in contitolarità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1314 c.c.

Si noti, infine, che una parte della dottrina ha sostenuto che, a seconda del bene oggetto di sopravvivenza o sopravvenienza attiva, si applichi un

diverso regime: se si tratta di un diritto reale si applicherà il regime della comunione di cui agli artt. 1100 ss. c.c., mentre se si tratta di crediti sussisterà una solidarietà attiva tra gli ex soci (16). La sussistenza di una solidarietà attiva renderebbe applicabile l'art. 1296 c.c., in forza del quale, salvo il caso in cui uno dei creditori solidali abbia già intrapreso un'azione giudiziale nei confronti del debitore, quest'ultimo potrà scegliere di pagare l'intero debito a uno solo dei creditori con effetti liberatori. Va detto, peraltro, che la Corte di Cassazione, nelle tre sentenze a Sezioni Unite del 2013, non sembra aver abbracciato tale distinzione tra comunione e solidarietà, avendo adottato la diversa espressione "comunione o contitolarità".

## 6. Conclusioni

Alla luce di quanto sopra, non sembra possa ravvisarsi un chiaro e univoco orientamento giurisprudenziale che consenta di individuare una regola netta e applicabile in tutti i casi di crediti vantati da una società estinta. La Corte di Cassazione, infatti, apre casistiche complessissime e sensibilmente diverse, ancora lungi dall'essere definite, ma per le quali si auspicano interventi a chiarimento e integrazione di quanto già espresso.

Potrebbe, ad esempio, ritenersi avvenuta una rinuncia alle somme dovute da un dato debitore a una società estinta nel caso in cui questa sia stata cancellata dal registro delle imprese (dopo il 1° gennaio 2004), nonostante avesse prima indirizzato al debitore stesso una contestazione in relazione a tali somme. In questo caso, infatti, la circostanza che il liquidatore abbia proceduto alla liquidazione e alla cancellazione della società pur in presenza di una pretesa azionata in via stragiudiziale potrebbe essere considerata, alla luce dell'orientamento espresso dalla Suprema Corte di Cassazione, come una rinuncia al relativo credito.

Per quanto concerne gli altri possibili molteplici casi resta necessariamente un margine di incertezza circa le conseguenze pratiche dell'avvenuta estinzione, che non consente, ad avviso di chi scrive, un'interpretazione univoca. La stessa possibilità di

(14) Cass. Civ., Sez. III, 18 settembre 2008, n. 23844.

(15) Cfr. Cass. Civ., Sez. VI, 16 gennaio 2013, n. 1009; Cass. Civ., Sez. III, 18 luglio 2008, n. 19929; Cass. Civ., Sez. II, 10 maggio 1996, n. 4388; Cass. Civ., Sez. III, 12 gennaio 1984, n. 250.

(16) Si vedano, dopo la riforma del 2003 ma anteriormente rispetto alle sentenze delle Sezioni Unite del 2013, F. Fimmanò - F. Angiolini, *Gli effetti della cancellazione della società alla luce delle pronunce delle Sezioni Unite della Cassazione*, in *Riv.*

*not.*, 2010, 6, 1478, che richiamano M. Porzio, *La cancellazione*, in P. Abbadessa - G.B. Portale (diretto da), *Il nuovo diritto delle società*, Liber amicorum Gian Franco Campobasso, Vol. 4, Torino, 2007, 91. Dopo le sentenze del 2013, il medesimo concetto è stato ribadito dallo stesso F. Fimmanò, in *Le Sezioni Unite pongono la "pietra tombale" sugli "effetti tombali" della cancellazione delle società di capitali*, in questa *Rivista*, 2013, n. 5.

valutare se la società estinta abbia avuto (o potuto avere) contezza della sussistenza di un proprio diritto alla restituzione delle somme non è suscettibile di valutazione generale, sia per l'ampiezza della casistica che per la genericità del predetto profilo della contezza. A sostegno di tale incertezza, valga-

no le critiche unanimi della dottrina all'interpretazione criptica delle norme come operata dalla Suprema Corte, specie in relazione a tale ultimo profilo e a una possibile presunzione di conoscenza da applicarsi in caso di sopravvivenze o sopravvenienze attive (17).

---

(17) Cfr. G. Cottino, *La difficile estinzione della società: ancora un intervento (chiarificatore?) delle Sezioni unite*, in *Giur. it.*, 2013, 4, il quale (c. 864) definisce "alquanto scricchiolante" l'argomentazione relativa all'"afferzata rinuncia (tacita?) da parte del liquidatore, quindi della società e dei soci, con l'approvazione, all'unanimità o a maggioranza, del bilancio finale di liquidazione, a tutte le voci attive che non si siano all'atto dell'estinzione consolidate in un credito certo ed esigibile: ossia in una rinuncia in bianco o, se si preferisce un linguaggio pokeristico, al buio, a partite delle quali, non comparendo esse nel conto, è almeno presumibile i soci fossero tutti o in parte ignari, bastando a configurarla, questo dicono le Sezioni unite, che il liquidatore ne "avesse contezza" o si potesse ragionevolmente presumere che l'avesse"; F. Fimmanò, *Le Sezioni Unite*, cit., secondo cui (p. 552) la soluzione prescelta dalle Sezioni Unite "... è frutto del condizionamento degli effetti pro-

cessuali sui profili sostanziale della fattispecie. In buona sostanza, una scelta di opportunità, in quanto non convince certo la distinzione sulla presunta o presumibile volontà del liquidatore di rinunciare (visto che non può essere oggetto di presunzione assoluta rispetto ad una dimenticanza od all'ignoranza) ..."; E. De Sabato, *Cancellazione dal Registro delle Imprese, estinzione ed effetti su rapporti giuridici sostanziali e processuali*, in *Giur. comm.*, 2013, n. 4, II, la quale (p. 619) evidenzia come un "nodo che non sembra completamente risolto attiene alle modalità con cui individuare quando possa dirsi che il liquidatore abbia rinunciato a posizioni creditorie e azioni processuali e, quindi, il rapporto sostanziale e processuale non sia trasmissibile ai soci. ... continua a non essere chiaro quando un diritto o un'azione debbano ritenersi 'rinunciati' dalla società e quindi in ogni caso non più azionabili".